

TRIBUNALE DI PAVIA
Sezione I Civile

Procedura n. 2835/2026 R.G. volontaria giurisdizione

Il presidente della sezione feriale

letti il reclamo proposto da _____ e
avverso l'ordinanza pronunciata in data 24 luglio 2026 dal giudice designato dott.
Renato Cameli nel procedimento R.G.V.G. n. 2074/2026;

esaminata l'istanza formulata ai sensi dell'art. 669-terdecies, ultimo comma,
c.p.c., diretta ad ottenere la sospensione dell'efficacia dell'ordinanza reclamata e il
ripristino interinale delle misure protettive nelle more della decisione collegiale;

esaminata la documentazione allegata al reclamo e la relazione depositata
dall'Esperto della composizione negoziata, Avv. Gaetano Abela;

rilevato che il reclamo deduce l'intervenuta sopravvenienza di ulteriori elementi
rispetto al quadro valutato dal giudice di prime cure, consistenti nell'avvio di
interlocuzioni con creditori pubblici e privati, nella convocazione da parte
dell'Esperto di incontri con i creditori per le date del 21, 26 e 31 agosto 2026 e nella
manifestazione di disponibilità alla partecipazione da parte di alcuni dei soggetti
convocati;

rilevato che l'Esperto ha espresso parere favorevole alla conferma delle misure
protettive e cautelari richieste dalle società, ritenendo che le prospettive di
risanamento non risultino manifestamente irrealistiche, che la crisi non presenti
carattere di irreversibilità e che le misure richieste siano funzionali alla
prosecuzione delle trattative e alla continuità aziendale;



TRIBUNALE DI PAVIA

considerato che, nelle more della decisione del Collegio, il permanere degli effetti della revoca delle misure protettive potrebbe consentire l'avvio ovvero la prosecuzione di iniziative individuali suscettibili di incidere sui flussi finanziari e sugli asset aziendali interessati dalle trattative in corso, con possibile compromissione dell'utilità pratica della decisione collegiale;

ritenuto che, allo stato degli atti e nei limiti della cognizione sommaria propria della presente fase, ricorrano i presupposti per l'adozione di una misura interinale volta a preservare la situazione esistente sino alla decisione del reclamo, restando impregiudicata ogni valutazione demandata al Collegio in ordine alla fondatezza delle domande formulate dalle reclamanti;

visti gli artt. 18 e 19 CCII e l'art. 669-terdecies c.p.c.

P.Q.M.

ACCOGLIE l'istanza formulata ai sensi dell'art. 669-terdecies, ultimo comma, c.p.c.

SOSPENDE l'efficacia dell'ordinanza pronunciata dal dott. Renato Cameli in data 24 luglio 2026 nel procedimento R.G.V.G. n. 2074/2026, limitatamente al capo che dispone la revoca delle misure protettive;

DISPONE, nelle more della decisione collegiale sul reclamo, la reviviscenza e il ripristino interinale degli effetti delle misure protettive già operanti ai sensi degli artt. 18 e 19 CCII anteriormente alla pronuncia dell'ordinanza reclamata, con esclusione dei diritti di credito dei lavoratori e fatti salvi gli eventuali diritti acquisiti dai terzi successivamente alla revoca;

FISSA per la discussione del reclamo l'udienza del 30 settembre 2026 alle ore 12,30 avanti al Collegio composto da:

dott.ssa Enrica Bertolotto, Presidente;



TRIBUNALE DI PAVIA

dott.ssa Lisa Martinelli, Giudice relatore;

dott.ssa Anna Molinari, Giudice;

ASSEGNA alle parti termine sino al 20 settembre 2026 per il deposito di memorie difensive e documenti;

MANDA alla Cancelleria per l'immediata comunicazione del presente decreto alle parti costituite e all'Esperto Avv. Gaetano Abela, nonché per gli ulteriori adempimenti di competenza.

MANDA alla ricorrente per la notifica entro il 01.09.2026 ai creditori oppositori, a tutti i creditori che hanno già avviato iniziative individuali per il recupero dei crediti e ai dieci principali creditori.

Pavia, martedì 11 agosto 2026

Il giudice
Erminio Rizzi